Whirlpool Napoli, attesa per il piano del consorzio

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 22, 2021
selezione_articoli_22_9_2021 10

Bando Pnrr, domande boom ma dominano i giuristi

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 22, 2021
selezione_articoli_22_9_2021 15

Terza dose per tutti

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 22, 2021
selezione_articoli_22_9_2021 16

Todde “Gkn una lezione per tutti. Le imprese? Hanno già

avuto molto”

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 22, 2021
selezione_articoli_22_9_2021 23

Arriva la svolta verde da 43 miliardi sapremo tutelare imprese e famiglie

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 22, 2021
selezione_articoli_22_9_2021 26

La qualità della ceramica italiana in mostra a Cersaie

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 22, 2021
selezione_articoli_22_9_2021 28

Direttiva sulla plastica,

altolà dell’industria: “No ad approcci punitivi”

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 22, 2021
selezione_articoli_22_9_2021 31

Siderurgia, la produzione ritrova slancio

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 22, 2021
selezione_articoli_22_9_2021 33

Crisi d’impresa, sulle nuove norme il nodo delle penalità sui licenziamenti

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 22, 2021
selezione_articoli_22_9_2021 34

AUTOTRASPORTO|CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE: AGGIORNAMENTI. CIRCOLARE MIMS 14.09.2921 E DM 30.07.2021

scritto da Marcella Villano | Settembre 22, 2021

Il MIMS, con circolare del 14 settembre scorso, ha fornito alcune delucidazioni sulla **nuova normativa della CQC**. La circolare fa seguito alle modifiche introdotte dal DL 10 settembre 2021, n. 121 che ha reso necessario l'emanazione del DM 30.07.2021, n. 311 (GU n.221 del 15.09.2021).

Circolare MIMS 14 settembre 2021

La circolare illustra la normativa che è alla base della Carta di qualificazione del Conducente (CQC), soffermandosi, in particolare, sugli artt. 14 e 22 del d.lgs. 286/2005 che sono stati modificati dal DL 121/2021 e per quali il MIMS ha dovuto emanare il DM 30 luglio 2021, che sostituirà gradualmente il DM 20.09.2013.

Le modifiche riguardano:

– l'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli **adibiti al trasporto di cose e di passeggeri** per i quali è necessaria una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e di formazione periodica; si precisa, pertanto che soltanto in presenza di **un'attività di guida di veicoli per cui è richiesta una patente "superiore" è necessario che il conducente sia in possesso della CQC, sempreché tale attività rientri nell'esercizio di un'attività di trasporto di cose e passeggeri;**

– la disciplina della CQC viene estesa anche al **trasporto di cose in conto proprio** in quanto l'attività non riguarda più soltanto il trasporto professionale. Per le deroghe previste dal campo di applicazione fare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno del 4 settembre 2020.

Inoltre, si forniscono le modalità per comprovare la qualificazione CQC merci qualora il conducente sia titolare di una patente rilasciata:

– **da uno Stato extra-UE o extra-SEE**, dipendente da impresa stabilita in Italia o in un uno Stato UE o impiegato presso di essa. L'assolvimento degli obblighi della qualificazione CQC per tale soggetto, è comprovata dall'**attestato del conducente** di cui al Regolamento UE 1071/2009, che deve riportare il codice unionale 95, qualora si effettuino trasporti internazionali. Tenuto conto che il codice unionale è stato introdotto dal 23.05.2018, gli attestati rilasciati precedentemente a tale data conservano la loro validità sino alla loro naturale scadenza;

– **dall'Italia** ed in questo caso la prova di avvenuta qualificazione professionale viene fornita soltanto con la **patente-CQC** sulla quale è apposto il codice unionale **"95",** seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa.

Decreto ministeriale 30 luglio 2021

Il provvedimento contiene disposizioni relative ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, rispettivamente per il conseguimento ed il rinnovo di validità della CQC, in attuazione del d.lgs. 286/2005 s.m.i., e nello specifico in materia di:

1. a) requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti erogatori dei corsi;
2. b) accesso ai corsi, relativi programmi e modalità per

il loro svolgimento;

3. c) procedure di esame per il conseguimento della CQC e validità del titolo abilitativo conseguito;
4. d) attività di vigilanza, ispezione e controlli documentali sui soggetti erogatori dei corsi e sulla regolarità dei corsi stessi e relative sanzioni.

Il DM in esame sostituirà gradualmente il DM 20.09.2013 e **entrerà in vigore il 15 ottobre pv**, fatta eccezione per alcune disposizioni la cui vigenza è subordinata all'emanazione di decreti dirigenziali.

Circolare MIMS 14.09.2021-CQC DM MIMS 30.07.2021